

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 7.7.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 7 luglio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

1) RECLAMO N° 197 DELLA SOCIETÀ ASD BORGO GRECANICO 2015 CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. GI. A. RE. SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 779 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARIDI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con reclamo del 19.05.2016, spedito in pari data, la ASD Borgo Grecanico 2015 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera con la quale la Commissione Premi la ha condannata al pagamento, in favore della Società Pol. Dil. Gi.A.Re. Srl, del premio di preparazione per il calciatore Caridi Francesco (ricorso n. 779 – C.U. n. 9/E del 5.5.2016).

Deduce in proposito la Società reclamante che il calciatore in questione sarebbe stato tesserato in data 31.10.2015 non già da essa reclamante bensì dalla Società Futsal Melito, con ciò implicitamente negando la propria legittimazione passiva in ordine al pagamento del premio di preparazione.

La Società resistente nulla ha controdedotto e la vertenza è stata quindi trattata e decisa nella riunione del 07.07.2016.

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La doglianza della Società reclamante trova conferma nelle risultanze dell'archivio storico federale, dal quale risulta che il calciatore Caridi Francesco è stato tesserato in data 31 ottobre 2015, per la prima volta con vincolo pluriennale, dalla Società ASD Futsal Melito, laddove invece i precedenti tesseramenti del calciatore in favore della ASD Borgo Grecanico 2015 sono intervenuti come "giovane" con vincolo annuale.

Pertanto, quest'ultima Società non è tenuta a corrispondere alcun premio di premio di preparazione alla consorella Pol. Dil. Gi.A.Re. Srl.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della ASD Borgo Greganico 2015 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N° 198 DELLA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GASPARI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

Con reclamo del 20 maggio 2016, la ASD Villafranca Veronese ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 maggio 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gaspari Fabio del complessivo importo di euro 2.050,00 a saldo dell'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015.

La reclamante Società lamenta preliminarmente di avere appreso del ricorso del calciatore Gaspari solo con la comunicazione pec della Commissione Accordi Economici del 31 marzo 2016 con la quale veniva informata che la trattazione del ricorso medesimo si sarebbe tenuta in data 21 aprile 2016.

Espone di avere altresì appreso dalla Segreteria della CAE che il ricorso del calciatore Gaspari recante la richiesta di pagamento le era stato inviato in data 19 febbraio 2016 e che effettivamente in quel periodo aveva ricevuto una raccomandata dal calciatore, priva tuttavia di contenuto. Non riuscendo a contattare telefonicamente il calciatore, essa Società aveva comunque deciso di non presenziare all'udienza presso la CAE a causa degli elevati costi che la difesa tecnica avrebbe comportato.

Lamenta quindi la reclamante la intenzionale violazione del contraddittorio perpetrata dal calciatore Gaspari in suo danno.

Nel merito, eccepisce che esso calciatore, tesserato per l'intera stagione sportiva 2014/2015, a far data dal 23 febbraio 2015 non si era più presentato presso l'impianto sportivo della Società e non aveva mai partecipato ad alcun incontro, anche in considerazione del fatto che le sue mansioni effettive erano di aiuto allenatore.

Ha concluso, pertanto, la ASD Villafranca Veronese, per l'annullamento della impugnata decisione della CAE.

Il calciatore Gaspari, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 7 luglio 2016, deve essere rigettato in quanto infondato.

In primo luogo, non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio nel giudizio svoltosi innanzi alla CAE LND, in quanto la ASD Villafranca Veronese, indipendentemente dalla comunque non provata circostanza della ricezione di un plico raccomandato privo di contenuto, ben avrebbe potuto difendersi all'udienza del 21 aprile 2016 (comunicata già in data 31 marzo 2016), eventualmente anche chiedendo di essere rimessa in termini per evitare decadenze.

Invece, avendo essa Società volontariamente rinunciato ad esercitare il proprio diritto di difesa (come espressamente ammesso nel reclamo), i motivi di merito dedotti in questa sede devono essere ritenuti inammissibili in quanto tardivamente proposti oltre i termini previsti dall'art. 25 bis Reg. L.N.D.

Si tratterebbe, in ogni caso, di motivi infondati, non risultando agli atti alcuna formale contestazione al calciatore circa la reiterata violazione delle sue obbligazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Villafranca Veronese e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N. 199 DELLA SOCIETÀ ADC FOSSALTESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD BIBIONE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 817 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ORLANDO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con reclamo spedito in data 21.05.2016, la ACD Fossaltese (di seguito, "Fossaltese"), ha impugnato la delibera del 5.05.2016 (comunicata il 18.5.2016, ricorso n. 820 – C.U. n. 9/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Bibione (di seguito, "Bibione") per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 30.7.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Orlando Matteo (nato il 15.02.1998), liquidando il complessivo importo di € 1.561,13, di cui € 1.248,90 a titolo di premio ed € 312,23 a titolo di penale.

La Società Fossaltese si duole della decisione impugnata e produce in questa sede formale atto di rinuncia al premio di preparazione firmato in data 21.3.2016 presso il Comitato regionale Veneto da parte della Società Bibione.

Quest'ultima si limita a trasmettere a questo Tribunale comunicazione con cui conferma l'avvenuta rinuncia al premio.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 5 CGS in quanto non inviato contestualmente alla controparte.

Trattasi di vizio procedurale non sanabile dal successivo invio del reclamo alla Società Bibione in data 1.6.2016, in quanto intervenuto oltre il perentorio termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 33 CGS.

Giova comunque precisare che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia al premio presentata in questa sede non rileverebbe ai fini dell'obbligo di pagamento della penale, in quanto intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso alla Commissione Premi e colpevolmente mai comunicata a tale organo da parte di chi ne aveva interesse, con la conseguenza che la decisione adottata sarebbe rimasta esente da censure.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ADC Fossaltese.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

4) RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

Ordinanza

5) RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO LA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Ordinanza

6) RECLAMO N° 202 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIACOMO CHIERI CONTRO LA SOCIETÀ USD MARENTINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LANCINI ANDREA – RIC. N. 822 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISANI GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 23.05.2016, la Società ASD San Giacomo Chieri ha impugnato innanzi questo Tribunale Federale n. 2 decisioni con le quali la Commissione Premi ha condannato essa reclamante al pagamento in favore della Società USD Marentinese degli importi, rispettivamente: di € 2.715,00, dovuto a titolo di premio di preparazione per il calciatore Lancini Andrea, oltre all'importo di € 678,75 in favore della FIGC a titolo di penale; di € 1.629,00, dovuto a titolo di premio di preparazione per il calciatore Pisani Giuseppe, oltre all'importo di € 407,25 in favore della FIGC a titolo di penale.

Assume la reclamante l'illegittimità della richiesta dei suddetti premi atteso che, pur confermando l'avvenuto tesseramento dei calciatori Lancini e Pisani in proprio favore, ciò era avvenuto a seguito di una precisa volontà della USD Marentinese che, non disponendo della categoria Allievi, aveva invitato i due giovani giocatori ed i loro genitori a cercare un'altra squadra. A sostegno, allega dichiarazioni rese in tali sensi dai calciatori e dai loro genitori.

Lamenta, altresì, violazione da parte della Società resistente dei doveri di cui all'art. 91 NOIF e conclude per la riforma delle decisioni impuginate.

La Società USD Marentinese ha controdedotto contestando, in via preliminare la mancata allegazione della documentazione asseritamente prodotta dalla reclamante a corredo dell'impugnazione, sulla cui veridicità ed autenticità della sottoscrizione esprime peraltro dubbi; nel merito, contesta la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma di quanto deciso dalla Commissione Premi.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 07.07.2016.

L'appello è inammissibile.

Deve infatti preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto i premi di preparazione relativi ai suddetti calciatori hanno costituito oggetto di autonome e distinte decisioni della Commissioni Premi che, in quanto tali, avrebbero dovuto costituire oggetto di altrettanto autonomi e distinti gravami. Il reclamo così come proposto viola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

Ulteriore profilo di inammissibilità del reclamo è rilevabile dall'estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD San Giacomo Chieri.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

7) RECLAMO N° 205 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD URBETEVEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 179 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con reclamo del 8.6.2016 la Società US Avellino 1912 a r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 4.4.2016, pubblicata sul C.U. n. 9/E del 5.5.2016 e comunicata il 18.5.2016, con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell'esordio nella Nazionale italiana under 21 del calciatore Biraschi Davide, avvenuto in occasione della gara Italia under 21 – rappresentativa di serie B Italia del 10.02.2016, ha certificato in € 18.000,00 il premio alla carriera in favore della ASD Urbetevere Calcio quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2009/2010.

Sostiene la reclamante che il premio non sarebbe dovuto in quanto la partita del 10 febbraio 2016 non può considerarsi una gara ufficiale della rappresentativa nazionale, così come prevede l'art. 99-bis NOIF, ma un mero allenamento ovvero un raduno congiunto delle due formazioni. Secondo la US Avellino tale gara non sarebbe infatti caratterizzata da alcun requisito di ufficialità, non essendo contemplata da alcuna deliberazione degli Organi ufficiali (FIGC, UEFA, ovvero FIFA) e ciò anche ai fini di eventuali sanzioni sportive che non avrebbero alcuna immediata conseguenza in ambito nazionale ed internazionale.

La resistente non ha presentato controdeduzioni.

Il reclamo è fondato e deve essere conseguentemente accolto.

Risulta pacifico che il calciatore Davide Biraschi è stato tesserato come giovane dilettante per la ASD Urbetevere Calcio nella stagione sportiva 2009/2010 e che ha disputato la partita svoltasi a Chiavari il 10.2.2016 nelle file della Nazionale italiana under 21 contro la rappresentativa Italia di serie B.

Ritiene tuttavia questo Tribunale Federale che tale partita non possa considerarsi come "gara ufficiale" della Nazionale under 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99-bis NOIF.

Sul punto si è già avuto modo di affermare (delibera Parma F.C. – ASD Donatello in C.U. n. 11/D del 11.12.2013, confermata dalla Corte di Giustizia Federale in C.U. 328/CGF del 17.6.2014) che gare ufficiali della Nazionale italiana (A o under 21) possono essere considerate anche le gare amichevoli, purché tuttavia presentino modalità di organizzazione e di svolgimento tali da deporre chiaramente per la loro ufficialità, come, ad es.: il loro inserimento nei calendari delle Federazioni Internazionali (UEFA e FIFA); il fatto che siano "onorate" in apertura dagli inni nazionali; la soggezione dei calciatori alla normativa

internazionale sia in relazione all'obbligo di rispondere alle convocazioni, sia in relazione agli aspetti disciplinari; la designazione degli ufficiali di gara da parte della Federazione Internazionale di riferimento.

Nel caso in esame, la partita disputata tra la Nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia risulta priva delle caratteristiche suindicate, fermo restando che giammai potrebbe considerarsi come gara "ufficiale" una partita disputata da una delle rappresentative nazionali italiane con squadre diverse da una rappresentativa nazionale di un altro paese.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della US Avellino 1912 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

8) RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Con ricorso del 22.1.2016 il calciatore Pietro Sicignano adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSD a r.l. Potenza Calcio al pagamento della somma di € 7.500,00 prevista dall'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. Assumeva il calciatore che, a fronte del suddetto importo, nulla gli era stato versato dalla Società nel corso della stagione ed agiva pertanto per il pagamento dell'intero.

La Società resistente non presentava controdeduzioni.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 124 CAE 2015/2016 C.U. 273 del 2.3.2016, condannava la SSD a r.l. Potenza Calcio al pagamento della somma di € 7.500,00 così come richiesta dal calciatore ricorrente.

Tale decisione veniva comunicata alla Società resistente il 23.3.2016 e da questa impugnata con reclamo del 26.3.2016.

Assumeva la Società reclamante di non aver potuto partecipare al giudizio dinanzi alla C.A.E. poiché il Presidente e legale rappresentante all'epoca in carica aveva tardivamente messo a disposizione la documentazione inerente il rapporto, documentazione consistente in ricevute a firma del calciatore e copia di bonifici bancari che allegava al reclamo in appello e dalla quale si poteva evincere che gran parte delle somme rivendicate da esso calciatore erano state in realtà corrisposte.

Chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata e il deferimento dell'atleta alla Procura Federale per la violazione delle norme disciplinari.

Controdeduceva il calciatore Sicignano eccependo la tardività delle allegazioni documentali della Società (per la prima volta in grado di appello) e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

Il Tribunale Federale, con ordinanza del 19.5.2016, riservato ogni provvedimento in ordine alla tempestività delle eccezioni e produzioni della Società appellante, invitava il calciatore Sicignano a prendere posizione sul merito dell'impugnazione, con particolare riguardo alle risultanze delle ricevute e dei bonifici prodotti.

Il calciatore trasmetteva note difensive integrative del 1°/6/2016 con le quali, riconoscendo in parte la genuinità di taluni bonifici e ricevute prodotti dalla Società, dichiarava di aver

effettivamente percepito l'importo di €5.200,00 e di essere pertanto creditore del minor importo di €2.300,00. Addebitando il tutto ad un errore di calcolo, insisteva per il rigetto dell'appello e, in subordine, per la condanna della Società al pagamento della minor somma di €2.300,00. L'appello, discusso e deciso nella riunione del 7.7.2016, va accolto nei limiti che di seguito verranno precisati.

Non vi è dubbio che la documentazione prodotta soltanto in grado di appello, così come le eccezioni (di parte) che su di essa si fondano, sono da considerarsi inammissibili perché tardive.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede difatti che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico). Peraltro, per costante orientamento di questo Tribunale Federale, le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Ciò premesso, a fronte della documentazione prodotta dalla Società, per vero veramente inoppugnabile quantomeno in relazione alle quietanze direttamente rilasciate dal calciatore, quest'ultimo ha dovuto ammettere, con le note difensive integrative del 1°/6/2016 di aver percepito la somma di €5.200,00.

Tale riconoscimento di natura confessoria non può che comportare la riforma della decisione impugnata, risultando con ciò provato in atti l'adempimento parziale dell'accordo economico, in ordine al quale il calciatore, a fronte di un complessivo importo di €7.500,00, può legittimamente vantare il solo minor importo di €2.300,00.

Va infine rimarcato il comportamento del calciatore Sicignano il quale ha adito gli organi della giustizia sportiva falsamente rappresentando, con il ricorso introduttivo dinanzi alla C.A.E., di non aver percepito alcunché in relazione all'accordo economico in questione, salvo poi a riconoscere, di fronte alla documentazione prodotta (ancorché tardivamente) dalla Società, di aver invece percepito ben €5.200,00 e addebitando il tutto ad un "errore di calcolo".

Sta di fatto che, nel caso di specie, nessun "errore di calcolo" poteva ricorrere, dal momento che il calciatore aveva negato di aver percepito acconti di sorta, sicché appare evidente l'articolazione di una domanda formulata nella consapevole rappresentazione di circostanze inveritiere, probabilmente confidando nello stato di confusione in cui versava la Società in concomitanza con la variazione dell'assetto societario.

A fronte della palese violazione, da parte del Sicignano, quantomeno dei doveri di lealtà, correttezza e probità che tutti i tesserati sono tenuti ad osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 1 bis CGS) e salvo ulteriori accertamenti sui rapporti economici effettivamente intercorsi e sul comportamento di entrambe le parti, ritiene questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, di dover rimettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti di competenza.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della SSD arl Potenza Calcio e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione della CAE – LND, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere al calciatore Sicignano Pietro il complessivo importo di €2.300,00 (Euro duemilatrecento/00). Visto l'art. 30, comma 36 CGS, per le ragioni di cui in motivazione, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede, per gli ulteriori accertamenti e per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 2 agosto 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio